



Prot. n. 201398  
del 1 aprile 2010

**OGGETTO:** Impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW - Richiesta di parere e chiarimenti.

**Il Comune** pone dei quesiti sulla realizzazione "di impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW" nelle zone agricole e nelle altre zone omogenee previste e disciplinate dal vigente P.R.G., in ordine ai quali si osserva quanto segue.

L'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)", fra i quali rientrano gli impianti alimentati dall'energia solare, "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Non contrastante con il disposto di tale norma di legge dello Stato è l'art. 3, comma 1, lett. h) della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, secondo il quale nelle zone agricole sono ammesse "le opere di pubblica utilità" che ivi "debbono sorgere necessariamente" (si veda quanto spiegato al riguardo nella Circolare n. 2 del 27/4/1995, pubbl. nel B.U.R. n. 31 del 4/5/1995, a proposito della realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone agricole).

La "utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 10/1991 e 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificata con legge 120/2002)" (TAR Umbria, 15.6.2007 n. 518).

Sono "considerate zone agricole le parti del territorio individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come zone omogenee 'E', nonché le zone destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici comunali vigenti anche se non classificate come zone 'E'" (Art. 1, comma 1, della L.R. n. 13/1990).

Il riferimento alle "zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" effettuato dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003, consente la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche di potenza superiore a 20 kW, in tutte le zone agricole del territorio comunale, comunque siano denominate e disciplinate dal vigente P.R.G.

Gli impianti fotovoltaici sono degli impianti tecnologici soggetti a rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine del ciclo della loro vita produttiva (vedi art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003); per tali caratteristiche non possono essere considerati delle "costruzioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e3), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, difettando loro il requisito della "trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Pertanto l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 consente di realizzare nelle zone agricole impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di qualsiasi potenza, superando anche eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici che vietino genericamente in tali zone la realizzazione di



"costruzioni" o di "edifici" e, comunque, la "edificazione". La loro realizzazione potrebbe essere impedita soltanto da una espressa previsione contenuta nel P.R.G. o in una sua variante (da adottarsi ed approvarsi con il procedimento di cui all'art. 26 della L.R. n. 34/1992, come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16/8/2001, n. 19) che vieti la realizzazione di impianti fotovoltaici in determinate aree e luoghi (non in un'intera zona omogenea) al fine di tutelare i beni ed i valori indicati nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Si ritiene quindi che la Provincia di Macerata, Settore Ambiente, con il parere prot. n. 11889 del 19/2/2009 riportato nel quesito, abbia correttamente interpretato, in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici, le prescrizioni del proprio P.T.C. relative ai "varchi fluviali".

Gli impianti fotovoltaici, in quanto impianti produttivi, possono essere realizzati nelle zone "D" produttive (siano esse industriali, artigianali o commerciali). In quanto impianti di pubblica utilità che producono energia elettrica da fonti rinnovabili non inquinanti, possono essere inoltre realizzati in tutte le zone territoriali omogenee del comune, a meno che, naturalmente, non vi ostino espressi divieti, come sopra spiegato.

In tali casi gli impianti fotovoltaici debbono avere caratteristiche tali da non impedire o non intralciare l'uso cui la zona è destinata secondo lo strumento urbanistico e devono essere utili o necessari per le attività che ivi si svolgono o per le residenze che ivi si trovano.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti avuto modo di spiegare in svariate sentenze che, ad esempio, "nella nozione di edilizia residenziale rientrano naturalmente, senza bisogno di specifica elencazione, tutte quelle attività sussidiarie e integrative che sono indispensabili all'ordinato e civile vivere di una popolazione" in quanto utili e necessarie "per agevolare la residenza dei cittadini in loco" (Cons. Stato, sez. IV, 6. 7.1983 n. 506, in Rass. Cons. Stato 1983, I, 675; vedi anche: Cons. Stato, sez. V, 5.10.1987 n. 588, in Rass. Cons. Stato 1987, I, 1400; TAR Puglia, Lecce, 23.2.1989 n. 108, in T.A.R. 1989, I, 1443, secondo cui: "il concetto di insediamento residenziale o abitativo è comprensivo (salvo contrarie determinazioni) di negozi, uffici, laboratori, centri commerciali e quant'altro sia compatibile e necessario per agevolare la residenza dei cittadini"; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 21.3.1991 n. 706, in T.A.R. 1991, I, 1712).

Gli impianti fotovoltaici sono realizzabili anche nelle cd. "zone bianche", cioè nelle zone prive di disciplina urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli che le riguardavano. In tal caso si deve rispettare quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. Si osserva in proposito che i pannelli solari, che costituiscono gli impianti fotovoltaici, non sono valutabili in termini di "volume" e di "superficie" (vedi art. 13, comma 1, lett. a) -1), del R.E.T.).

In riferimento all'ultimo quesito posto **dal Comune** si osserva che il permesso di costruire può essere rilasciato soltanto per opere e interventi edilizi conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non ha il potere di variare le disposizioni degli strumenti urbanistici, siano questi generali o particolareggiati (vedi art. 12, comma 1 e art. 13, comma 1, del D. P.R. n. 380/2001).

Il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici solo nei casi e con i limiti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 ed all'art. 68 della L.R. n. 34/1992.

Si osserva inoltre che il "permesso di costruire" previsto e disciplinato dagli articoli 10-15 del D.P.R. n. 380/2001, a parere di questo Servizio Governo del territorio, non può essere utilizzato per



## GIUNTA REGIONE MARCHE

Servizio governo del territorio  
mobilità e infrastrutture

### Posizione di funzione urbanistica

Parere n. 142/2010

consentire la realizzazione degli impianti in questione, poiché la norma di legge che disciplina la loro costruzione ed esercizio (art. 12 del D.Lgs. n.387/2003) prevede che:

- quando la loro capacità di generazione è inferiore alla soglia individuata nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (20 kW), si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001;
- negli altri casi è prevista una "autorizzazione unica" di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia, su delega della Regione (vedi art. 23 bis della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, aggiunto dall'art. 16 della L.R. 12.6.2007, n. 6).

Si vedano al riguardo anche le ulteriori disposizioni dettate con l'art. 5, comma 7, del D.M. 19 febbraio 2007 ed i casi in cui i pannelli solari possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo edilizio (art. 6, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 5 del recentissimo D.L. 25 marzo 2010, n. 40, pubbl. nella G.U., serie generale, n. 71 del 26 marzo 2010). Quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 in ordine ai titoli abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici costituisce esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che non è derogabile neppure dalla legislazione regionale (vedi Sentenza della Corte costituzionale 22.3.2010, n. 119, parte "considerato in diritto", punto 4.2).